

il predetto esperto, in particolare, avrebbe redatto, quale direttore del Centro Studi di geopolitica economica, il rapporto « Controllo dei traffici migratori illeciti del Mar Mediterraneo »;

in tale rapporto, secondo informazioni giornalistiche, si consigliano tecniche antimigratorie singolari quali siluri intelligenti, siringhe sparate con il lanciarazzi, radiazioni, sostanze scivolose e schiuma paralizzante —:

attraverso quali procedure amministrative il Governo abbia individuato l'esperto di cui in premessa;

quanti e quali incarichi siano stati affidati al generale Carlo Jean;

quali compensi siano stati concordati ed erogati in favore del predetto Carlo Jean. (5-02512)

Interrogazione a risposta scritta:

LUCCHESI. — *Al Ministro dell'economia e delle finanze.* — Per sapere — premesso che:

il giornale *Libero* di Domenica 19 ottobre 2003 riferisce che la Stet nel 1997-1998, allora di proprietà del Tesoro, abbia speso ben 1.300 miliardi di lire per acquistare una quota della società telefonica di Cuba —:

quali siano i dati e le informazioni che della documentazione esistente presso il ministero è possibile desumere circa l'operazione denunciata dal predetto giornale. (4-07825)

* * *

GIUSTIZIA

Interrogazioni a risposta in Commissione:

BONITO, CARBONI, FINOCCHIARO, GRILLINI, KESSLER, LUCIDI, MANGNOLFI, MANCINI, MUSSI, SINISCAL-

CHI e RUZZANTE. — *Al Ministro della giustizia.* — Per sapere — premesso che:

da notizie di stampa riportate sui diversi quotidiani a diffusione nazionale, regionale e locale, si è appreso che verranno cancellati 460 degli 848 uffici del giudice di pace istituiti sul territorio nazionale con la legge 21 novembre 1991 n. 374 e con il decreto legislativo 8 agosto 2000 sulla competenza penale;

l'ufficio del giudice di pace costituisce fin dalla istituzione in sede civile un indispensabile presidio dell'organizzazione giudiziaria poiché ha consentito di rendere risposte di apprezzabile qualità ed in tempi brevi alle domande di giustizia in tutte le sedi nelle quali ha operato, nelle città di grandi e piccole dimensioni, ma soprattutto nei piccoli centri ove sono stati ridotti e spesso eliminati altri presidi dello Stato nel settore della sicurezza e dei servizi;

la soppressione di più della metà degli uffici del giudice di pace dislocati nel territorio nazionale soprattutto in sostituzione delle sezioni distaccate delle sopresse preture circondariali aprirà un vuoto notevole nella amministrazione della giustizia, con conseguenze irreparabili soprattutto nel meridione d'Italia ove le condizioni di isolamento sono più accentuate ed incrementerà la già diffusa sfiducia dei cittadini nel sistema giustizia soprattutto per gli indirizzi forniti dal governo in carica —:

se le notizie riportate hanno fondamento di verità;

quali iniziative intenda assumere il Ministro della giustizia per assicurare il mantenimento degli uffici del giudice di pace attualmente operati su tutto il territorio nazionale. (5-02507)

CARBONI, CABRAS e MAURANDI. — *Al Ministro della giustizia.* — Per sapere — premesso che:

il quotidiano *l'Unione Sarda* in un articolo pubblicato il 3 ottobre 2003 ha

dato notizia che verranno soppressi in Sardegna 34 uffici del giudice di pace sui 47 istituiti con la legge 374 del 1991;

il circondario del tribunale di Cagliari, il più vasto della Sardegna, perderà sette sedi delle precedenti undici istituite: resteranno le sedi di Cagliari, di Decimomannu, di Carbonia e di Sanluri;

il circondario del tribunale di Nuoro perderà tutte le sedi foranee: Bitti, Bono, Dorgali, Gavoi, Orani e Siniscola, con conseguente accentramento di tutti gli affari nell'ufficio del capoluogo provinciale;

il circondario del tribunale di Sassari conserverà gli uffici di Sassari e quelli di Alghero con la soppressione di otto sedi importanti istituite nei comuni di Bonorva, Nulvi, Ozieri, Pattada Porto Torres, Pozzomaggiore, Sorso e Thiesi tutte già sedi di mandamento e successivamente di sezioni distaccate della soppressa pretura circondariale;

il circondario del Tribunale di Oristano perderà sei sedi: Ales, Bosa, Busachi, Ghilarza, Seneghe e Terralba; resteranno in funzione le sedi di Oristano, Macomer e Sorgono;

il circondario del Tribunale di Lanusei perderà tre sedi delle quattro istituite con accentramento di tutti gli affari presso la sede di Lanusei;

sono state conservate le sedi di Tempio Pausania e di Olbia per il circondario del Tribunale di Tempio Pausania;

facendo un raffronto con le altre regioni, la Sardegna è quella più colpita dai tagli;

non si è tenuto in alcun conto, come ha fatto correttamente il legislatore del 1991 e tutti gli atti successivamente emanati fino alla conclusione della precedente legislatura, che la Sardegna vive in una condizione di forte disagio in ragione delle difficili e disagiati comunicazioni tra le città ed i paesi e di grave malessere sociale che si esprime in un forte e diffuso

sentimento di sfiducia verso lo stato ed in particolare verso l'organizzazione del sistema giustizia;

l'ufficio del giudice di pace ha invece costituito fin dalla istituzione in sede civile un indispensabile presidio dell'organizzazione giudiziaria poiché ha consentito di rendere risposte di apprezzabile qualità ed in tempi brevi alle domande di giustizia in tutte le sedi nelle quali ha operato, nelle città di grandi e piccole dimensioni, ma soprattutto nei piccoli centri ove sono stati ridotti e spesso eliminati altri presidi dello Stato nel settore della sicurezza e dei servizi;

la soppressione di più della metà degli uffici del giudice di pace dislocati nel territorio della Sardegna soprattutto in sostituzione delle sezioni distaccate delle sopresse preture circondariali, aprirà un vuoto notevole nella amministrazione della giustizia, con conseguenze irreparabili soprattutto nei paesi dell'interno ove le condizioni di isolamento sono più accentuate ed incrementerà la già diffusa sfiducia dei cittadini nel sistema giustizia soprattutto per gli indirizzi forniti dal governo in carica;

se le notizie circa la soppressione di 34 uffici del giudice di pace in Sardegna hanno fondamento di verità, quali iniziative intende assumere il Ministro della giustizia per assicurare la permanenza degli uffici del giudice di pace attualmente operanti su tutto il territorio nazionale. (5-02511)

MEROI, LA STARZA, TAGLIALATELA, DELMASTRO DELLE VEDOVE, PATARINO, CANELLI, GALLO, GIULIO CONTI, CARUSO, LAMORTE, LANDOLFI, NESPOLI, ROSITANI, AMORUSO, BENEDETTI VALENTINI, CASTELLANI, COLA, ONNIS, PORCU, CRISTALDI, MACERATINI, AIRAGHI, GAMBA, MIGLIORI, SAIA, ALBERTO GIORGETTI, BORNACIN, LOSURDO, CATANOSO, SCALIA, RICCIO, MESSA, GHIGLIA, CIRIELLI, LUIGI MARTINI, LO PRESTI, RAISI,

CANNELLA, LANDI DI CHIAVENNA, LEO, ASCIERTO, FOTI. — *Ministro della giustizia*. — Per sapere — premesso che:

in data 12 aprile 2002 l'ispettore superiore Pesci Maurizio, comandante del reparto di polizia penitenziaria della casa circondariale di Viterbo chiedeva, con nota riservata inviata al direttore di detta struttura, l'installazione, all'interno di un ascensore e per motivi di sicurezza, di una telecamera al fine di controllare gli spostamenti dei detenuti;

in data 31 maggio 2002 il direttore autorizzava detta installazione e la relativa copertura di bilancio, « trattandosi di spesa necessaria per tutelare l'incolumità del personale »;

venute a conoscenza di detta richiesta, ribadendosi peraltro riservata, alcune organizzazioni sindacali contestavano al predetto comandante un comportamento censurabile per non aver concertato con le medesime rappresentanze tale misura di sicurezza, ritenuta uno strumento di controllo anche del personale dipendente;

a seguito di tali interventi il DAP, provveditorato regionale del Lazio, con nota prot. 81/ris del giorno 11 settembre 2002, disponeva la sostituzione dell'ispettore Pesci dalle funzioni ricoperte, destinandolo nelle more della definizione della vicenda, al centro di servizio sociale per adulti, interno al carcere;

contemporaneamente, la procura della Repubblica di Viterbo apriva un procedimento nei confronti del Pesci per reato di cui agli articoli 4 e 38 della legge n. 300 del 1970 e 61, n. 11, del codice penale;

udite le dichiarazioni dell'indagato e valutato che lo stesso aveva agito nel pieno rispetto del regolamento, delle procedure e della normativa, il Pubblico Ministero avanzava richiesta di archiviazione del procedimento;

in data 23 aprile 2003 il giudice per le indagini preliminari presso il tribunale di Viterbo disponeva l'archiviazione del procedimento;

nel contempo veniva espletata la procedura di indagine interna che non portava alla contestazione al Pesci di alcun addebito;

l'ispettore Pesci chiedeva quindi all'amministrazione penitenziaria il reintegro nelle proprie originarie funzioni;

omettendo i dirigenti del DAP il dovuto provvedimento di reintegro, l'ispettore Pesci si trovava costretto a presentare ricorso al TAR del Lazio per ottenere l'annullamento del citato provvedimento n. 81/ris;

il TAR del Lazio, sezione prima, con ordinanza 3153 del 2 luglio 2003, accoglieva la domanda, condannando l'amministrazione resistente al pagamento delle spese processuali e censurava pesantemente il comportamento della medesima rea di applicare « sostanzialmente reiterativi di provvedimenti già sospesi con l'ordinanza cautelare n. 6436 del 13 giugno 2002 dello stesso TAR »;

persistendo il gravissimo ed immotivato comportamento dell'amministrazione penitenziaria nel non dare corso al provvedimento interinale, il ricorrente ha dovuto presentare in data 25 agosto 2003, ulteriore ricorso per ottenere l'effettiva esecuzione dell'ordinanza cautelare;

intervenuto ripetutamente presso il DAP, al fine di ottenere chiarimenti al comportamento omissivo dello stesso, l'interrogante riceveva assicurazioni in ordine al provvedimento di reintegro, tra l'altro dichiarando l'amministrazione di non aver proposto appello alcuno alla citata ordinanza;

risulta inoltre all'interrogante che in data 18 settembre 2003 l'ispettore Pesci, convocato presso la direzione generale del personale e della formazione, veniva informato della volontà dell'amministrazione di non reintegrarlo nel suo originario ruolo, ricevendo addirittura nell'occasione consigli per l'accettazione di sedi alternative; ciò in totale contrasto con i diritti derivanti al Pesci dalla precitata ordinanza del TAR del Lazio 3153 del 2

luglio 2003, dava dunque luogo, ad avviso dell'interrogante, a comportamenti ai limiti dell'illecito;

a giorni il Tar dovrebbe provvedere alla nomina del *commissario ad acta* per l'esecuzione del provvedimento di reintegro, immotivatamente omesso dal DAP —

se non ritenga di dover immediatamente intervenire presso il DAP al fine di reintegrare l'ispettore Pesci nella funzione di comandante di reparto presso la casa circondariale di Viterbo;

quali comprovati motivi abbiano sino ad ora impedito la emanazione del provvedimento di reintegra, di fatto nuovamente disapplicando quanto statuito dal TAR, ritenendo *tamquam non esset* un provvedimento giudiziale;

se non ritenga di dovere, con la massima urgenza e con particolare attenzione, valutare se i comportamenti omisivi della direzione del DAP possano rendere opportuna l'applicazione di provvedimenti disciplinari al riguardo, con particolare riferimento anche all'eventuale concretarsi di danni di natura patrimoniale addebitabili al Ministero, a fronte della colpevole omissione dell'applicazione del citato provvedimento perpetuato dagli uffici e da suoi responsabili. (5-02515)

Interrogazioni a risposta scritta:

TARDITI. — *Al Ministro della giustizia.*
— Per sapere — premesso che:

il 1° agosto 2003 è entrata in vigore la legge n. 200 che, all'articolo 16, comma 2-*bis* recita: « Sono considerati validi i rinnovi degli organi degli ordini professionali, le cui operazioni di voto erano già in corso alla data di entrata in vigore del decreto-legge 10 giugno 2002, n. 107, convertito con modificazioni, dalla legge 1° agosto 2002, n. 173 »;

la legge n. 200 del 2003 parrebbe aver posto rimedio alla iniqua situazione

dell'ordine degli ingegneri di Roma, che vide sospese le operazioni nella fase finale di ballottaggio;

il consiglio uscente uscì pesantemente sconfitto nel primo turno elettorale. Lo stesso, sospendendo anzitempo le operazioni elettorali prima del ballottaggio, rimase in carica potendo usufruire dei presupposti indicati nel decreto-legge n. 107 del 2002;

oltre due mesi fa, il consiglio uscente rimasto in carica, avrebbe dovuto seguire il dettato della nuova legge n. 200 del 2003, con la ripresa delle operazioni elettorali e l'effettuazione del ballottaggio, come d'altronde hanno già fatto altri ordini in situazioni analoghe;

nella decisione di sospendere le elezioni nel 2002 vi fu una sorprendente tempestività: ancor prima della pubblicazione del famigerato decreto-legge n. 107 del 2002 furono chiusi i seggi elettorali. Oggi, dopo due mesi dall'entrata in vigore della nuova legge, si aspetta, si indugia, si prende tempo —

stante il permanere di una situazione che non ottempera a quanto disposto dalla legge n. 200 del 2003, quali siano le azioni che il Ministro intende intraprendere affinché il consiglio dell'ordine degli ingegneri di Roma provveda a completare le operazioni elettorali rimaste in sospeso. (4-07802)

CIRIELLI. — *Al Ministro della giustizia.*
— Per sapere — premesso che:

da tempo, presso il tribunale di Napoli, risulterebbero vacanti posti per la qualifica di ufficiale giudiziario categoria B3, con il conseguente ritardo nell'amministrazione della giustizia e di disagio per i cittadini;

gli ultimi interPELLI per la copertura dei posti vacanti, solitamente con pubblicazione a scadenza semestrale, per il tri-

bunale di Napoli risalgono, ormai, al gennaio 1998 e al maggio 2001 —:

se i fatti esposti in premessa corrispondano al vero e, in caso affermativo, quali iniziative intenda adottare per porre fine a questa grave situazione e per far sì che siano coperti i posti vacanti presso il tribunale di Napoli. (4-07805)

TITTI DE SIMONE. — *Al Ministro della giustizia.* — Per sapere — premesso che:

a quanto risulta all'interrogante alcuni detenuti dell'istituto penale di Parma hanno trasmesso al direttore generale per gli istituti di prevenzione e pena un esposto nel quale si afferma che i detenuti non sarebbero sottoposti all'osservazione della personalità, di cui all'articolo 13 dell'ordinamento penitenziario, che dovrebbe essere compiuta all'inizio dell'esecuzione e proseguita nel corso della stessa;

l'osservazione della personalità è necessaria ai fini della valutazione della concessione di alcune misure alternative;

nell'istituto ben il 30 per cento della popolazione carceraria presente potrebbe scontare la pena detentiva utilizzando gli istituti alternativi;

l'ufficio educatori lamenta la presenza reale nell'istituto di un solo educatore del Cssa pur essendo previsto un contingente più numeroso;

non esistono, nell'istituto, attività sportive, socio-riabilitative e comunque quelle attività finalizzate al recupero del detenuto;

i detenuti reclusi nell'istituto di Parma denunciano anche una situazione del vitto, della sanità e delle condizioni generali che viola la dignità dell'essere umano —:

se quanto esposto corrisponda al vero e quali provvedimenti intenda assumere affinché le condizioni di vita all'interno del carcere di Parma siano rese rispettose della dignità dei detenuti e, in particolare, siano rispettate le norme igieniche e sa-

nitarie, nonché applicate le norme giuridiche in materia e dei regolamenti penitenziari. (4-07814)

RUSSO SPENA. — *Al Ministro della giustizia.* — Per sapere — premesso che:

la casa circondariale di Ancona ospita, alla data odierna, 301 detenuti, rispetto ad una capienza regolamentare di 185;

dal 2002 la sezione conosciuta come « filtro » ha mutato destinazione ed ora si è trasformata in sezione « protetti »;

la sezione « filtro » era stata, inizialmente, istituita con lo scopo di monitorare per un brevissimo periodo la situazione dei nuovi venuti ed in caso di particolari esigenze psico-fisiche, destinarli a trattamenti diversi dalle normali sezioni;

di conseguenza tale reparto poteva ospitare fino ad un massimo di otto detenuti per un breve periodo, ed ha strutture per l'aria e la socializzazione ridotte;

risulta all'interrogante che nella sua nuova destinazione, il reparto ospiterebbe, attualmente, 14 detenuti, accorpati nelle celle per similarità di reati;

risulta inoltre all'interrogante che:

a) la disponibilità di aria si ridurrebbe così a 40 minuti a testa, perché il camminamento stesso verrebbe usufruito in modo da tenere separate le varie tipologie di reato;

b) non sarebbero consentite ai detenuti attività di socializzazione, di lavoro, di formazione;

c) la permanenza dei detenuti nella sezione « protetti » non avrebbe affatto durata transitoria, ma si configurerebbe come collocazione definitiva, o quantomeno di lungo periodo;

d) le regole comportamentali in detto reparto sarebbero osservate solo in parte, poiché la separazione dei detenuti a seconda del reato sarebbe messa in pratica

solo per quanto riguarda l'aria, mentre si sarebbero verificate alcune coabitazioni « improprie »;

le lecite richieste da parte dei detenuti del rispetto di quanto stabilito dalla direzione circondariale stessa non hanno trovato finora risposta;

da una lettera inviata dal signor Candita Roberto, detenuto nella Casa Circondariale di Ancona, in data 24 luglio 2003 al reggente della procura della Repubblica di Ancona si evince che lo stesso avrebbe inoltrato denuncia penale contro la Direzione della Casa Circondariale per maltrattamenti psicofisici, nonché per abuso di potere;

dalla medesima missiva risulta inoltre che:

a) la denuncia penale non avrebbe sortito alcun effetto, malgrado gli illeciti penali denunciati dal signor Candita (con cinque cartelle dattiloscritte), ad opera della direzione di questo carcere, e nonostante l'articolo 112 della Costituzione obblighi il pubblico ministero ad esercitare l'azione penale;

b) copia delle cinque cartelle dattiloscritte allegate alla denuncia sarebbe stata consegnata *brevi manu* al magistrato di sorveglianza, dottoressa Giaquinto, nell'udienza avuta con la stessa in data 15 luglio 2003. In quella udienza lo stesso Magistrato avrebbe riconosciuto le « contraddizioni » in cui vivono i detenuti ospitati nella sezione cosiddetta « zona filtro » del carcere di Ancona ed è bene ricordare che si tratta di detenuti « comuni » e non soggetti a particolari regimi tipo 41-*bis*, né vi sono soggetti sottoposti all'articolo 33, né ai commi 4 e 5 dell'articolo 39;

c) in seguito alla denuncia sarebbero stati inaspriti gli abusi della direzione nei confronti del Candita, che sarebbe stato « condannato » all'isolamento diurno senza una ragione specifica o un motivo plausibile che possa giustificare tale isolamento;

d) dal 13 agosto, il Candita attuerebbe la protesta pacifica e civile dello sciopero della fame (ha perduto oltre 10 Kg. di peso). Inoltre, ad oggi né la direttrice, né il comandante della polizia penitenziaria e né il magistrato di sorveglianza si siano interessati per capire le ragioni di tale protesta;

in questa situazione, il Candita rischia di sprofondare in una grave depressione che potrebbe portarlo a « gesti insani » —:

se sia a conoscenza dell'esistenza della sezione cosiddetta « zona filtro » del carcere di Ancona, se risponda al vero che vi sia un trattamento inumano e degradante inflitto ai detenuti ospiti di detta sezione e che siano stati soppressi i diritti più elementari garantiti dalla Costituzione, dagli ordinamenti giuridici e dalle Convenzioni internazionali e, in caso affermativo, se non ritenga necessario dover avviare un'inchiesta sul perché di tale comportamento da parte delle autorità competenti e di dover assumere iniziative per rimuovere tale situazione lesiva dei diritti fondamentali dei detenuti nella sezione « protetti » del carcere di Montacuto (Ancona). (4-07827)

* * *

INFRASTRUTTURE E TRASPORTI

Interpellanza:

Il sottoscritto chiede di interpellare il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, per sapere — premesso che:

il *Windshear*, consiste in una forte e repentina variazione del vento in intensità e direzione, generata da svariate cause, non individuabili con una unica tecnologia. La pericolosità di questo fenomeno si manifesta soprattutto nelle fasi di volo che si svolgono nello strato d'aria (500 metri) più vicino al suolo, in cui l'assetto dei velivoli può risultare più critico. Pertanto,